

La Compagnia del Re Gnocco

Statuto

Art. 1 – Denominazione e Sede

Ai sensi dell'Art.36 e ss. Codice Civile, è costituita a Mapello (BG) presso via Cà Costantino 1, l'Associazione di promozione Culturale denominata "**La Compagnia del Re Gnocco**" con sede legale a Mapello (BG) in via Cà Costantino numero 1.

Art. 2 – Scopo

L'Associazione culturale "**LA COMPAGNIA DEL RE GNOCCO**" non persegue fini di lucro, è apolitica e indipendente. Lo scopo principale dell'Associazione è promuovere la socializzazione e la partecipazione, e contribuire alla crescita culturale dei propri soci, come dell'intera comunità, attraverso attività artistiche, culturali, ricreative, ludiche e di aggregazione, che vengono qui di seguito elencate:

- L'Esecuzione, la realizzazione e l'organizzazione di: animazioni con danze popolari, canti, racconti di storie e leggende, giochi tradizionali, feste e sagre paesane; la partecipazione a manifestazioni a cortei storici e popolari.
- L'allestimento di spettacoli di : piazza, teatrali, e radio-televisivi, ecc...
- L'organizzazione, la produzione, l'esecuzione di: corsi di balli popolari e folcloristici, la costruzione di giochi e oggetti del passato.
- La gestione siti web.

A tal fine potrà anche in coproduzione e collaborazione con: Associazioni, enti privati, ditte, oratori, organismi vari:

- a) Organizzare, realizzare, produrre e gestire attività: danzanti, musicali, canore e recitative.
- b) Realizzare, produrre, editare e distribuire ogni genere di musica sia su CD che supporti digitali, o altro mezzo.
- c) Ideare, promuovere, organizzare, realizzare e produrre, attività pubblicitarie e di propaganda.
- d) Realizzare, produrre, editare e distribuire lavori radiotelevisivi, di qualunque genere.

L'Associazione per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni: finanziarie, creditizie, mobiliari, e immobiliari, che riterrà opportune. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

Ogni eventuale avanzo di gestione sarà integralmente reinvestito per il perseguimento delle attività istituzionali statuarie previste.

Art. 3 – Durata

La durata dell'associazione è illimitata, e la stessa potrà essere sciolta solo con la delibera della maggioranza dei 4/5 dei soci.

Art. 4 – Soci e Domanda di Ammissione

Nell'associazione culturale LA COMPAGNIA DEL RE GNOCCO, si distinguono i Soci Fondatori, i Soci Ordinari, i Soci Sostenitori e i Soci Onorari.

- Sono Soci Fondatori quelli indicati in calce al presente Statuto.
- Sono Soci Ordinari quelli che iscrivendosi dopo la costituzione della presente associazione e previo accoglimento della relativa domanda, verseranno la quota di iscrizione, che sarà deliberata dal Consiglio Direttivo. Il numero dei soci è illimitato.
- Sono Soci Sostenitori quelli che, pur non partecipando attivamente, sostengono finanziariamente l'associazione. La quota associativa sarà deliberata dal Consiglio Direttivo.
- Sono Soci Onorari quelli che a Giudizio del Consiglio Direttivo, per merito, onorificano con la loro appartenenza, l'Associazione. La quota associativa sarà gratuita.

Può diventare Socio, chiunque si riconosca nel presente Statuto, e che condivida gli scopi della Associazione; indipendentemente dalla propria età, sesso, appartenenza politica, religione, nazionalità, etnia, e identità sessuale.

I minorenni possono assumere il titolo di socio, previo consenso scritto dei genitori.

Lo Status di Socio, una volta acquisito, ha carattere annuale, e può venir meno nei seguenti casi:

- Morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento della quota.
- Dimissioni, che devono essere presentate per iscritto all'assemblea dei soci.
- Espulsione o radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli, entro e fuori dell'associazione, o che con la sua condotta costituisce ostacolo al buon andamento.
- Decesso.

Art. 5 – Diritti dei Soci

Tutti i Soci maggiorenni godono al momento dell'ammissione, del diritto di partecipare a tutte le attività dell'Associazione, alle Assemblee Sociali, nonché all'Elettorato. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

Art. 6 – Organi dell'Associazione

Gli Organi sociali sono:

- Il Presidente
- Il Vice Presidente
- Il Consiglio Direttivo
- Il Segretario
- Il Tesoriere
- L'Assemblea generale dei Soci

Art. 7 – Il Presidente

Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige l'Associazione, e ne è il Legale Rappresentante in ogni evenienza. Viene eletto dal Consiglio Direttivo e dura in carica tre anni. Il Presidente può essere sfiduciato, con la maggioranza dei 4/5 del Consiglio Direttivo, qualora con la sua condotta costituisca ostacolo al buon andamento dell'Associazione. Nel qual caso si dovrà rieleggere un nuovo presidente.

Art. 8 – Il Vicepresidente

Il Vicepresidente, sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, e in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Art. 9 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo, all'atto della costituzione e per il periodo di tre anni, è composto dai Soci Fondatori. Poi sarà composto da un minimo di 5 ad un massimo di 9 componenti, eletti dall'Assemblea dei Soci

Nel proprio ambito nomina: il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, e il Tesoriere.

Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni, e i suoi componenti sono rieleggibili.

In caso di dimissioni, espulsione o decesso di un membro del Consiglio, subentra il socio che ha riportato il maggior numero di voti nell'ultima Assemblea Elettiva.

Possono ricoprire cariche sociali i soli Soci in regola con il pagamento delle quote associative, che siano maggiorenni, e che non abbiano riportato condanne penali .

Le Sedute del Consiglio Direttivo sono considerate valide solo con la presenza minima dei 2/3 dei Consiglieri.

Le Delibere sono considerate approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità il voto del Presidente è determinante.

Le Deliberazioni del Consiglio, per avere validità, devono risultare da un Verbale sottoscritto da chi ha Presieduto la riunione e dal Segretario.

Il Verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, con le modalità ritenute più idonee alla diffusione.

Art. 10 - Compiti del Consiglio Direttivo

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) - Programmare le Attività dell'Associazione
- b) - Deliberare sulle Domande di Ammissione di nuovi soci, e le eventuali dimissioni dei soci iscritti.
- c) - Attuare le Finalità previste dallo Statuto e l'Attuazione delle Decisioni dell'Assemblea dei Soci
- d) - Redigere gli eventuali Regolamenti Interni relativi all'Attività Sociale da sottoporre all'Approvazione dell'Assemblea dei Soci.
- e) - Fissare le Date delle Assemblee Ordinarie dei Soci, da indire almeno una volta all'anno e Convocare l'Assemblea Straordinaria, qualora lo reputi necessario o venga richiesta dai soci.
- f) - Tenere in ordine il Bilancio da sottoporre all'assemblea.
- g) - Adottare i Provvedimenti di radiazione verso i soci, qualora si rendessero necessari, che dovranno poi essere sottoposti alla definitiva approvazione dell'Assemblea dei Soci.

Art. 11 - Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione deve essere comunicata per iscritto (in forma cartacea o via posta elettronica) con almeno sette giorni di preavviso.

Art. 12 – Segretario e Tesoriere

Il Segretario e il Tesoriere danno esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo.

Il Segretario redige i verbali delle riunioni e attende alla corrispondenza.

Il Tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Art. 13 – Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei soci è l'organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

La convocazione dell'Assemblea ordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo che ne propone l'ordine del giorno. L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione. Le convocazioni potranno essere inviate ai soci tramite posta ordinaria o elettronica (e-mail), via fax, o con altro mezzo ritenuto idoneo e potranno svolgersi anche per via telematica (videoconferenza).

Art. 14 – Diritti di Partecipazione

Potranno prendere parte alle Assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua. Avranno diritto di voto gli associati maggiorenni. Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

Art. 15 – Compiti dell'Assemblea dei Soci

- L'Assemblea ordinaria dei soci, costituita da tutti i soci con diritto di voto, si riunisce almeno una volta all'anno, entro il mese di Febbraio, per approvare il rendiconto della gestione dell'anno trascorso e le linee programmatiche per il nuovo anno.
- L'Assemblea è convocata dal Presidente, o da chi ne fa le veci, almeno dieci giorni prima della data in cui deve tenersi, con indicazione del luogo e dell'ora previsti e degli argomenti da sottoporre alla discussione ed al voto dei soci.
- L'Assemblea può essere convocata anche su decisione del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un terzo dei soci con diritto di voto per discutere di argomenti di particolare importanza per il quale è richiesto il parere ed il voto dei soci.
- L'Assemblea Generale dei Soci è l'Organo Plenario dell'Associazione di livello più elevato; le sue indicazioni su temi : culturali, artistici, musicali, artigianali, didattici, divulgativi, formativi, ricreativi, teatrali, cinematografici, ambientali , sportivi, e sulle attività da svolgere, sono vincolanti per tutti gli organi e le cariche sociali.
- Le votazioni si svolgono in modo palese, per alzata di mano e/o per appello nominale. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto. Tutte le deliberazioni dell'Assemblea sono assunte a maggioranza nel rispetto dello spirito dello Statuto Sociale e vincolano tutti i soci ancorché dissenzienti e/o assenti.
- Le votazioni per il rinnovo delle cariche sociali possono avvenire anche con scrutinio segreto se il numero dei candidati è superiore al numero delle cariche da ricoprire. Risulteranno eletti alle cariche sociali i soci che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità sarà preferito il socio con la maggiore anzianità di iscrizione.
- Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal Segretario o da un componente dell'Assemblea appositamente nominato. Il verbale, sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dall'estensore è trascritto sull'apposito registro, conservato a cura del Segretario nella sede dell'Associazione.

Art. 16 – Validità Assembleare

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta (50%+1) degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti 2/3 degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'Assemblea ordinaria che l'Assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti.

Art. 17 – Assemblea Straordinaria

L'Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo con lettera raccomandata o per via telematica almeno 10 giorni prima dell'adunanza. L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: Approvazione e

Modifica dello Statuto Sociale, Atti e Contratti relativi a diritti reali immobiliari, Scioglimento dell'Associazione e modalità di Liquidazione.

Art. 18 – Bilancio

Il Consiglio Direttivo redige il Bilancio da sottoporre all'approvazione assembleare.

Il Bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

Copia del bilancio deve essere messa a disposizione di tutti gli associati, con la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

Art. 19 – Dimissioni

Nel caso che, per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più Consiglieri del Direttivo, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell'Assemblea dei Soci Fondatori per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei Consiglieri sostituiti.

Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza più uno dei suoi componenti.

Art. 20 – Anno Sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1 Gennaio e terminano il 31 Dicembre di ciascun anno.

Art. 21 – Patrimonio

I mezzi finanziari sono costituiti:

- dal Fondo di Dotazione Iniziale costituito dai versamenti effettuati dai Soci Fondatori
- dalle Quote Associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo
- da Remunerazione, Compensi e Noleggi percepiti per i servizi resi di carattere didattico, editoriale, educativo
- dai Proventi derivanti dalle Attività organizzate dall'Associazione o da beni portati in seno all'Associazione dagli associati stessi
- da Sovvenzioni e Contributi che l'Associazione può ottenere dallo Stato, dalle collettività pubbliche o dagli istituti privati, dai contributi di altri enti o associazioni
- da Lasciti e Donazioni
- ogni privata oblazione
- In genere ogni risorsa ammessa dalle vigenti norme legislative e compatibile con le norme contenute nel presente Statuto.

La copertura delle spese di frequenza a corsi, lezioni o seminari e pensione, è assicurata mediante quote stabilite come rimborso spese dal Consiglio Direttivo, aggiornate al variare del costo della vita.

Art. 22 – Clausola Compromissoria

Ogni controversia che dovesse insorgere tra l'Associazione ed il singolo socio sarà demandata al Consiglio Direttivo al fine di evitare le spese del lodo.

Nel caso in cui il singolo socio non sia soddisfatto delle decisioni del Consiglio Direttivo, le eventuali spese processuali saranno a suo carico.

Art. 23 – Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Generale dei soci convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno quattro quinti dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe.

Così pure la richiesta dell'Assemblea Generale straordinaria da parte dei soci avente per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno quattro quinti dei soci con diritto di voto, con esclusione delle deleghe.

L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione.

La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di un'altra associazione che persegua finalità analoghe, ovvero di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 Dicembre 1996, n. 662 e D.P.C.M. del 26 Settembre 2000, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 24 - Norme di Rinvio e Transitorie

Per quanto non espressamente riportato nel presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile e alle altre norme vigenti in materia di associazioni e alla disciplina delle attività di volontariato dettate dalla Legge n. 266 del 1991 e dalla Legge Regionale n. 39 del 1993.

Il primo anno sociale ha inizio nel giorno di costituzione e termina il 31/12 dello stesso.

L'anno sociale e finanziario coincide con l'anno solare.

Il presente Statuto durante la prima riunione dei Soci Fondatori è stato approvato all'unanimità dai sottoscritti Soci Fondatori, i quali, dopo la lettura e l'approvazione, hanno proceduto ad eleggere : il Consiglio Direttivo, il Presidente che è legale rappresentante dell'Associazione, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.

I dati anagrafici degli eletti sono presenti nell'atto costitutivo che è parte integrante del presente Statuto.